



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
62<sup>a</sup> Seduta  
Giovedì 29 novembre 2018

Deliberazione n. 355 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità).

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere – Questore f.f.: Giuseppe Giudiceandrea  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i cinque articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 15, contrari 4 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE – QUESTORE f.f. f.to: Giudiceandrea

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 3 dicembre 2018



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Allegato alla deliberazione  
n. 355 del 29 novembre 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2018, N. 8  
(LEGGE ORGANICA IN MATERIA DI RELAZIONI TRA LA REGIONE  
CALABRIA, I CALABRESI NEL MONDO E LE LORO COMUNITÁ)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2018.

Reggio Calabria, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE  
F.to: (Nicola Irto)





## RELAZIONE

L'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità), nel definire i compiti della Consulta regionale dei calabresi nel mondo, prevede che essa "esprime[...] parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di funzionamento di cui all'articolo 20, nonché sui relativi criteri d'applicazione".

Si deve evidenziare che il piano annuale degli interventi è disciplinato dall'articolo 18 della medesima legge regionale, mentre l'articolo 20 concerne la copertura finanziaria.

L'articolo 1 della presente legge si prefigge di eliminare un refuso presente al comma 2 dell'art. 4 della l.r. n. 8/2018, poiché la permanenza "di cui al comma 1, lettera a)" esclude dalle domande intese ad ottenere le provvidenze la lettera b) del comma 1 dello stesso articolo, in ossequio alla volontà del legislatore.

L'articolo 2 della presente legge si prefigge, pertanto, lo scopo di modificare la sopra precisata disposizione di cui all'articolo 14 della l.r. n. 8/2018 introducendo il corretto riferimento all'articolo 18 in luogo dell'articolo 20.

La l.r. n. 8/2018 ha, altresì, disposto, all'articolo 21, comma 1, l'abrogazione della legge regionale 6 novembre 2012, n. 54.

Quest'ultima prevedeva, all'articolo 16, comma 5, la concessione di contributi annuali per spese di funzionamento sostenute e documentate e per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti.

Il comma 6 del medesimo articolo 16 fissava, inoltre, il termine del 28 febbraio di ciascun anno per la presentazione delle domande inerenti le attività sopra indicate da svolgersi nell'anno solare di riferimento.

Il comma 2 del succitato articolo 21 della l.r. n. 8/2018 prevede che "Sono fatti salvi i procedimenti instaurati entro e non oltre il 31 dicembre 2017, a seguito di istanze di contributo e di sostegno per iniziative culturali ed editoriali e per il funzionamento della Consulta".

Siffatta disposizione transitoria, così come formulata, esclude la finanziabilità delle domande di contributi già regolarmente presentate, sotto la vigenza della l.r. n. 54/2012, dopo il 31 dicembre 2017 ed entro il 28 febbraio 2018, entro il termine, cioè, fissato dalla suindicata previgente normativa regionale.

L'articolo 3 della presente legge si prefigge, pertanto, lo scopo di modificare la disposizione di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. n. 8/2018 facendo salve le domande di contributo già presentate ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della l.r. n. 54/2012 entro e non oltre il 28 febbraio 2018.

L'articolo 4 della presente legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, l'articolo 5 della presente legge dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



## Consiglio Regionale della Calabria

### Relazione tecnico finanziaria Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: "Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità)"

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente legge contiene infatti soltanto previsioni a carattere ordinamentale e procedurale, che non riguardano aspetti di carattere finanziario.

La specifica disposizione, contenuta nell'articolo 2, che ribadisce il limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 20 della l.r. n. 8/2018 conferma, peraltro, l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

In particolare:

- l'articolo 1 della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché si prefigge di eliminare un refuso presente al comma 2 dell'art. 4 della l.r. n. 8/2018;
- l'articolo 2 non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché contiene previsioni a carattere ordinamentale e procedurale con lo scopo di modificare la disposizione di cui all'articolo 14 della l.r. n. 8/2018 introducendo il corretto riferimento all'articolo 18 in luogo dell'articolo 20;
- l'articolo 3 non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto contiene previsioni a carattere ordinamentale e procedurale, con l'intento di modificare la disposizione di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. n. 8/2018 facendo salve le domande di contributo già presentate ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della l.r. n. 54/2012 entro e non oltre il 28 febbraio 2018;
- l'articolo 4 contiene clausola di invarianza finanziaria e dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.





Quadro di riepilogo analisi economico - finanziaria

"Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità)"

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto reca modifiche di natura ordinamentale			0,00
2	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto reca modifiche di natura ordinamentale			0,00
3	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto reca modifiche di natura ordinamentale			0,00
4	Reca la clausola di invarianza finanziaria che giustifica l'assenza di un impatto finanziario sulla finanza regionale			0,00
5	Dispone l'entrata in vigore della presente legge e quindi si configura di natura ordinamentale			0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta alcun riflesso finanziario a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
-----	_____	_____	_____	_____
Totale	_____	_____	_____	0,00/ _____

IL SEGRETARIO  
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 1

(Modifica art. 4 l.r. 8/2008)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità) è sostituito dal seguente:

"2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al comma 1 sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3:

a) al comune di residenza, per i casi previsti al comma 1, lettera a);

b) al comune ove sarà tumulata la salma, per i casi previsti al comma 1, lettera b).

I comuni destinatari delle istanze provvedono alle relative istruttorie, accertando la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione del contributo."

Art. 2

(Modifica art. 14 l. r. 8/2008)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 8/2008 è sostituita dalla seguente:

"a) esprime parere sul piano annuale degli interventi di cui all'articolo 18;"

Art. 3

(Modifica art. 21 l. r. 8/2008)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 8/2008 è sostituito dal seguente:

"2. Sono fatti salvi, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 20, i procedimenti già istaurati, entro e non oltre il 28 febbraio 2018, a seguito di domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della l.r. 54/2012."

Art. 4

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.





*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 5**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 7 pagine.  
Reggio Calabria, 3 dicembre 2018



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)